

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°5 ORISTANO

SCHEMA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA .

Reg. n° ____ del _____

L'anno duemiladieci addì _____ del mese di _____, presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione del Commissario n° ____ del _____,

TRA

- il **Dott. Giovanni Panichi**, nato a Lajatiko il 12/05/1949, nella sua qualità di **Commissario** e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L."

E

- la **Sig.ra Sonia Cossa**, nata a Oristano il 25/11/1986 e residente a San Vero Milis , Via Margherita n. 120, C.F:**CSS-SNO86S65G113B**;

PREMESSO

Che con Deliberazione D.G. n. 1101 del 06/11/2007 è stata approvata la stipula di un contratto biennale di collaborazione coordinata e continuativa con la Sig.ra Sonia Cossa da assegnare al PUA del Distretto di Oristano ;

- che il succitato contratto, Reg. Asl n. 341 del 15/11/2007, è

scaduto in data 14/11/2009;

Che con Deliberazione del Commissario n. ___ del ___ è stato disposto il rinnovo del contratto succitato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce alla Sig.ra Sonia Cossa che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di prestazioni professionali presso il P.U.A aziendale, per un impegno settimanale di norma non inferiore a 20 ore (86 su base mensile);

Art. 2

L' Azienda USL N.5 collabora fattivamente con il Collaboratore fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi.

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il Collaboratore dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile del P.U.A di questa Azienda USL concordando, in particolare l'articolazione oraria della prestazione al fine di rendere compatibile la sua opera professionale con la complessiva organizzazione della struttura.

Art. 3

La durata dell'incarico è di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla

data di stipula del presente contratto.

Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza di tale termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure di reclutamento di personale tramite iter concorsuale e/o mobilità interaziendale, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Resta comunque salva la possibilità di un rinnovo o proroga del rapporto convenzionale ad insindacabile giudizio dell'ASL, e previa accettazione del Collaboratore.

Il recesso anticipato da parte del Collaboratore deve essere comunicato all'Azienda USL, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4

Il compenso mensile è fissato in Euro **931,73** (Novecentotrentuno/73) su cui verranno applicate le ritenute di legge. Tale importo è corrisposto a rate mensili, entro il 30 di ciascun mese, dietro presentazione di relative notule debitamente vistate dal Responsabile del P.U.A.

L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Qualora il Collaboratore per motivi inerenti le prestazioni professionali oggetto del presente contratto utilizzi mezzi propri per spostamenti autorizzati e finalizzati all'espletamen-

to dell'incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI.

Art. 5

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il collaboratore non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4 del quale il collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art 6

La Sig.ra Sonia Cossa assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti.

La Sig.ra Sonia Cossa, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuta ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuta a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art.7

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzio-

ne delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi;

Art. 8

La Sig.ra Sonia Cossa si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata.

Art. 9

La Sig.ra Sonia Cossa autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;

Art. 10

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano;

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

Art. 12

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Collaboratore;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario dell'ASL

Il Collaboratore

Dr. Giovanni Panichi

Sig.ra Sonia Cossa
